



ATTIVITA' ISPETTIVA  
REG. GEN. N. 14/10/11/VIII LEG. BA

Consiglio Regionale della Campania

Atto Consiglio Regionale  
Interrogazione a risposta scritta  
0001/VIII LEGISLATURA

Presentata dal Consigliere Donato Pica il 27 Novembre 2009

Al Presidente della Giunta regionale, Antonio Bassolino

All'Assessore all'Agricoltura, Gianfranco Nappi

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2009.0020016/A

Del: 27/11/2009 14.28.56

Da: CR A: SEROC

OGGETTO : Legge Regionale 15/2002 – Attività svolta dalle Associazioni Provinciali Allevatori

Il sottoscritto Consigliere Regionale,

#### PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n.15 del 2002, all'art. 34, comma 6, stabilisce che : “L’Associazione Regionale Allevatori della Campania, di cui alla Legge Regionale 42/82, per la selezione genetica del bestiame, gestisce l’attività dei libri genealogici di concerto con l’Associazione italiana allevatori – A.I.A., le Associazioni nazionali di razza e le Associazioni provinciali allevatori – A.P.A., effettua i controlli funzionali del bestiame, predispone annualmente, di concerto con le A.P.A., un programma unico regionale che riguardi i controlli funzionali, svolti dalle stesse Associazioni provinciali allevatori della Campania, per ogni specie, razza o tipo genetico”;

#### CONSIDERATO

- Che lo Statuto dell’Associazione regionale allevatori della Campania, modificato in data 28.02.2005, prevede espressamente, all’art.5, che l’A.R.A.C. “Provvede all’espletamento delle attività di miglioramento zootecnico delegate dall’A.I.A., dalle A.N.A. e/o dall’Ente regione in materia di controlli delle attitudini produttive del bestiame e della tenuta dei libri genealogici”;

• Ser. Op. Com. /  
27/11/09 30/11/09



*Consiglio Regionale della Campania*

- Che evidentemente, nell'attuale previsione della disciplina statutaria delle attività svolte dall'A.R.A.C. in materia di controllo funzionali e di tenuta dei libri genealogici, è scomparso il riferimento alle A.P.A. e quindi alle attività ed ai compiti che esse possono svolgere in materia. A ciò si aggiunge che la necessità di far eseguire i controlli funzionali alle A.P.A. è dettata anche dall'esigenza di garantire un migliore coordinamento e una capillare operatività delle attività di controllo sul territorio;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Si chiede di sapere se è possibile che, sulla base di uno Statuto non conforme alle norme legislative regionali, i controlli funzionali siano di fatto svolti esclusivamente dall'A.R.A.C. e non dall'A.P.A. (come invece prevede la stessa legge regionale 15/2002), e quindi per quali motivi l'A.P.A. rimanga ad oggi priva di funzioni pur continuando ad essere individuato come soggetto delegato all'espletamento di specifici adempimenti.

Cordialmente

  
Donato Piga